

COPIA DA
ORIGINALE

Esente bollo
aut. 17 e 21
D.Lgs. 460/1997

24 GIU. 2011,

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

REGISTRATO A CENTO IL

Rep. 28677

N°

7

SERIE

L

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA.

ESATTE €

171,72

Committenza:

IL DIRETTORE

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Sogetto Produttore:

SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE



CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "AIRONE"

CIG 2675682AA0

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,
nato a Bologna il 22/7/1962, domiciliato per la carica in
Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla
Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:
81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e



ORIGINALE

Edese bollo
aut. 17 e 21
D.Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28677

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "AIRONE"

CIG 2675682AA0

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,
nato a Bologna il 22/7/1962, domiciliato per la carica in
Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla
Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:
81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e



nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai
sensi del vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza
alla vigente convenzione che regola il funzionamento
dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI

- BONDENO rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a
Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in
Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - Dirigente
del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F.
00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e
Regolamento Contratti,

- MIRABELLO rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a
Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in
Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore
Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del
vigente Regolamento Contratti

- SANT'AGOSTINO rappresentato dalla Sig.ra Campanini Daniela
nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per la carica
in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - Responsabile del
1° Settore - Affari Generali e Istituzionali - Attività
Produttive - Servizi alla Persona del Comune di


Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- POGGIO RENATICO, rappresentato dal Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale


- VIGARANO MAINARDA, rappresentato dalla Sig.ra Beatrice Mazzoni nata a Ferrara il 09/11/1967 domiciliata per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Vice Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383


- C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- L'AUSL DI FERRARA, rappresentata dal Dott. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento - Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede









legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA
01295960387 che rappresenta ai sensi della deliberazione
della Direzione Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462
del 12/11/2010 avente ad oggetto Delega ai Direttori di
Distretto alla sottoscrizione dei contratti di servizio per
l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede legale in FERRARA
Via Boschetto n. 26, codice fiscale, P. IVA e Reg. Imp. FE n.
00975280389, R.E.A. FE n. 125080, Iscritta all'Albo delle
Società Cooperative n. A100027 del 13/12/2004, in qualità di
soggetto produttore del servizio Centro Socio-Riabilitativo
diurno per disabili "Airone" con sede a Salvatonica di Bondeno
(FE) in via Strada Provinciale n. 44, tel. n. 0532.882764,
indirizzo di posta elettronica info@coopserena.it,
rappresentata dal Sig. Giovanni Rizzo nato il 15/04/1952 a
Portomaggiore (FE), in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica in Ferrara, Via
Boschetto n. 26,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n.

772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003.

Attuazione DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";

- la deliberazione della Giunta Regionale 8.2.2010, n. 219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";

- la determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023;

Premesso che:



- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO;

- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

- la struttura della Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili con sede a Salvatonica di Bondeno (FE) in via Strada Provinciale n. 44, tel. n. 0532.882764 è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con determina dirigenziale n. 811 del 24/11/2006 del Comune di Bondeno (FE) relativamente a n. 16 posti autorizzati; l'immobile sede del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili con sede a Salvatonica di Bondeno (FE) via Strada Provinciale n. 44 è di proprietà del Comune di Bondeno;

- l'immobile sede del medesimo Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili è stato concesso in comodato gratuito, attraverso scrittura privata, alla Cooperativa SERENA con atto rep. del Comune di Bondeno n. 18322 del

04/02/2002;

- che, in previsione dello spostamento del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Airone" dalla sede attuale, alla "ex Casa Bottazzi", Via Carducci n. 12, Bondeno (FE), in immobile di proprietà del Comune di Bondeno, lo stesso è stato concesso in comodato gratuito, attraverso scrittura privata, alla Cooperativa SERENA con atto rep. del Comune di Bondeno n. 19040 del 26/02/2010 con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'immobile;

- che i posti in programmazione per la struttura per il Distretto Ovest sono n. 16 per il servizio di centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili;

- che l'autorizzazione al funzionamento ex DGR 564/00 per la nuova sede del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Airone" in Bondeno, Via Carducci n. 12, è stata richiesta per 25 posti;

- che, in caso di rilascio del provvedimento autorizzativo, i 9 posti aggiuntivi, rispetto ai 16 attuali, potranno essere utilizzati per situazioni di emergenza oppure per aumentare l'offerta di servizi convenzionati, qualora previsto dalla programmazione territoriale, o a libero mercato.

Visti:

- la domanda di accreditamento assunta al protocollo del Comune di Cento al nr. 46352 in data 30 settembre 2010, la documentazione allegata, e le successive integrazioni;







- l'atto di concessione dell'accreditamento, rilasciato da Comune di Cento alla Serena Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Ferrara Via Boschetto n. 26, per il servizio centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili, con scadenza 31 dicembre 2013;

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio che, nelle more del contratto di servizio, è stato aggiornato e che il Comune di Cento, quale soggetto istituzionale competente, dichiara conforme all'atto di accreditamento;

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione sopracitata della Giunta Regionale 390/2011 si definisce che nella prima fase di applicazione del sistema di accreditamento i contratti di servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato



"Glossario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malaqodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malaqodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

fini.r@comune.cento.fe.it)


Comune di Bondeno

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento: Sig. Fulvio Massimo Mori - Via Dei Mille n.

16, 44012 Bondeno (FE) Tel 0532.899505



e mail sersoc@comune.bondeno.fe,.it

e

Azienda Usl di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205

e mail e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore/gestore

Serena Soc. Coop. Sociale Onlus,

Salvatonica di Bondeno (FE) in via Strada Provinciale n. 44,

tel. n. 0532.882764

Referente operativo: Responsabile Sig.ra Angela Dianati

Coordinatore CSR diurno per disabili "Airone", e-mail

info@coopserena.it.

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra

tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che

dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in

relazione alla gestione del servizio Centro Socio-

Riabilitativo Diurno per disabili "Airone" con sede a Bondeno

(FE) in via Strada Provinciale n. 44, nell'ambito della

concessione dell'accreditamento transitorio a quel servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto produttore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di AccredITamento e del Programma di adeguamento gestionale, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del soggetto produttore. Il Programma di adeguamento gestionale è allegato in parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° luglio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITamento transitorio, non



potrà essere rinnovato.

3. Fino al 31 maggio 2011 continua ad essere applicata la convenzione vigente.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1° luglio 2011, nella seguente misura:

- n. 16 posti accreditati di Centro Socio- Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Airone".

2. E' assicurata per l'utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, anche mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato che assicurano il trasporto sociale.


3. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accreditamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al soggetto produttore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

5. La Committenza si impegna a rivedere il presente contratto di servizio qualora l'occupazione dei posti accreditati durante la vigenza del contratto sia inferiore al venti per cento dei posti programmati.

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO



1. I rapporti tra il Comune di Bondeno, proprietario dell'immobile sito in Bondeno, Via Carducci n. 12, prossima sede del servizio accreditato, e il soggetto produttore, in merito alla realizzazione di investimenti in manutenzioni straordinarie, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.




ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.




2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.



3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;



- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del soggetto produttore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, eventualmente anche sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVAR) e di concerto con i servizi sociali dei comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. I criteri di valutazione delle domande di ingresso terranno prioritariamente conto di:

- livello assistenziale compatibile con le possibilità di accoglienza del Centro;

- diritto di scelta della famiglia, da motivarsi comunque adeguatamente.

3. Dei criteri di cui al punto precedente dovrà essere data

chiara indicazione nella carta dei servizi.

4. La documentazione per l'ammissione comprenderà:

- valutazione multidimensionale;
- certificazione di non autosufficienza;
- interventi sanitari, riabilitativi, specialistici, socio-assistenziali ed educativi eventualmente già attivati in famiglia o in strutture precedentemente frequentate;
- interventi da effettuarsi, fuori della struttura, mirati a potenziare le opportunità socio-riabilitative dell'utente e proposte dai servizi sociali e/o sanitari.

5. Le parti si impegnano inoltre a definire, di comune intesa, un protocollo operativo per inserimenti conseguenti a situazioni d'emergenza.

6. Per gli ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente rilevanti tali da richiedere interventi ad alta intensità assistenziale, deve essere predisposto uno specifico documento in cui, anche in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI, deve essere indicata la maggiorazione di costo rispetto al livello completo sino ad un massimo del 40%, in relazione alla effettiva maggiore presenza di attività e di personale assistenziale ed educativo.

7. Il soggetto produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire:

- la consulenza specialistica sanitaria utilizzando in via prioritaria i servizi ambulatoriali ed i presidi attraverso percorsi preferenziali e garantendo per alcune specialità la prestazione all'interno del Centro Socio-riabilitativo Diurno;

- il raccordo dell'intervento socio-riabilitativo attuato dal Centro con i servizi e le strutture sanitarie dell'Azienda USL di Ferrara;

- eventuale partecipazione degli operatori del Centro a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati nel territorio per i servizi di competenza.

2. Relativamente al punto 4 dell' allegato 1) della DGR 219/2010, si conviene che la fornitura delle prestazioni sanitarie quali l'assistenza infermieristica e l'assistenza riabilitativa, con relativa formazione e aggiornamento degli operatori e fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto personale, saranno fornite dal soggetto produttore, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda UsI di Ferrara ai sensi della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani", nel limite di quanto programmato

dall'Azienda Usl sulla base del bisogno assistenziale degli ospiti.

3. L'AUSL rimborserà al produttore le prestazioni sanitarie riconosciute appropriate secondo la programmazione periodicamente verificata, sulla base delle spese realmente sostenute.

4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal produttore verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del produttore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

5. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- a) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

c) il costo giornaliero del servizio di trasporto da e per il centro.

2. Il costo di riferimento cui al comma precedente lettere a) e b) è a carico rispettivamente del FRNA per il 80% e dell'utente/servizio sociale comunale per il restante 20%.

All'interno della quota utente/comune è da ricomprendersi il contributo a carico degli utenti, determinato nei modi previsti dalle rispettive regolamentazioni comunali.

3. Il costo di riferimento cui al comma 1 del presente articolo lettera c) è a carico rispettivamente del FRNA per il 50% e dell'utente/servizio sociale comunale per il restante 50%. All'interno della quota utente/comune è da ricomprendersi il contributo a carico degli utenti, determinato nei modi previsti dalle rispettive regolamentazioni comunali.

9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.


2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.


4. In considerazione del fatto che nell'allegato A della DGR 219/2010 tra i fattori di costo del centro diurno per disabili non è stata valorizzata la fornitura del servizio del trasporto da casa verso il servizio e viceversa e che pertanto tale elemento risulta aggiuntivo rispetto al costo di riferimento e che tale costo deve essere valorizzato a parte in sede di contratto di servizio, il costo del servizio di trasporto di cui all'art. 4, comma secondo, del presente contratto viene pertanto determinato in € 27,20 giornalieri, iva inclusa, da corrispondersi solo in caso di effettiva fruizione del servizio.

5. Il costo di cui al comma precedente può essere aggiornato annualmente a seguito di specifica richiesta del soggetto produttore adeguatamente documentata. Per la revisione del costo si farà riferimento ad un'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano ed approvata dal Comitato di Distretto tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT, di eventuali variazioni del costo del lavoro e di altre significative variazioni dei costi dei fattori produttivi debitamente documentati e comprovati. La richiesta di variazione di tale costo deve essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno ed avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE





1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.



2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.




3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita.



9.3 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DEGLI OSPITI



1. Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del fabbisogno assistenziale degli ospiti del centro socio-riabilitativo diurno per disabili e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i



committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. La valutazione viene effettuata con lo strumento tecnico, approvato con determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023, ovvero successive modificazioni regionali.

3. L'aggiornamento della valutazione individuale è da garantirsi in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.

4. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.


9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del soggetto produttore, previo riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge da concludersi entro il medesimo termine.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di



contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.





2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione riferita alla retta giornaliera ed al servizio di trasporto, è comunicata fino al 31/12/2011 dai Comuni invianti e dal 01/01/2012 dal soggetto produttore accreditato, all'utente o ai suoi familiari. I Comuni fino al 31/12/2011, il soggetto produttore dal 01/01/2012, richiedono all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa prima dell'inserimento dell'utente nel Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente, prima dell'inserimento dell'utente nel Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili, al soggetto produttore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 11 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti dal 01/01/2012



(fino al 31/12/2011 provvederanno i Comuni inviati),

garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 10 del presente contratto, se non per servizi aggiuntivi, per tipologia e/o quantità, rispetto a quelli specificati nel Programma di adeguamento gestionale e nella normativa regionale relativa ai servizi accreditati;

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione compresi;

- in caso di mantenimento del posto in conseguenza di motivate assenze, anche programmate, concordate con il soggetto produttore lo stesso può prevedere il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti non superiore al 25% della retta giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 25% della quota a carico del FRNA;

- il soggetto produttore può chiedere un anticipo della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

- il soggetto produttore del servizio deve rilasciare, ai

AM

M

X

AB

del

del

del



sensi della normativa vigente, in un tempo congruo per

consentire al cittadino la presentazione della

dichiarazione dei redditi, l'attestazione, sulla base delle

giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte

degli utenti, delle eventuali spese per l'assistenza

specifiche sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno

utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla

legislazione vigente;

- il soggetto produttore del servizio deve assicurare i

flussi informativi nei tempi e con le modalità definite

dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per

anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel

programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro

del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del

17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da

parte degli utenti, il soggetto produttore prevederà le forme

di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori

nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto

produttore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a

partire dal primo mese successivo al provvedimento di

revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è

considerato "moroso". Il soggetto produttore o suo incaricato

invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto produttore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto produttore provvederà ad informare tempestivamente, e comunque non oltre 90 giorni, i servizi sociali territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo o disporre altre azioni volte al recupero degli importi maturati e maturandi. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia comportato il recupero totale del credito il soggetto produttore potrà procedere tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni mese di morosità.

6. In caso di esito infruttuoso delle procedure di recupero del credito, le Amministrazioni comunali competenti individueranno le opportune modalità di intervento volte a

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



garantire quanto previsto al comma 4.

ART. 12 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al soggetto produttore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare, e previo esperimento, entro il medesimo termine, delle verifiche di Legge, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm. ed ii..

ART. 13 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del soggetto produttore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto produttore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto produttore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.


5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 14 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.






ART. 15 - RISORSE PATRIMONIALI

1. L'immobile attuale sede del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Airone" è concesso in comodato gratuito dal Comune di Bondeno al soggetto produttore fino al trasferimento del medesimo servizio presso la nuova sede, sita in via Carducci n. 12, Bondeno.

2. L'immobile, prossima sede del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Airone", sito in via Carducci n. 12, Bondeno, è concesso in comodato gratuito dal Comune di Bondeno al soggetto produttore a far data dal verbale di consegna dell'immobile e per una durata di 10 anni.

3. L'immobile, gli impianti e i macchinari per la realizzazione del servizio devono essere correttamente conservati dal soggetto produttore che mantiene a proprio carico la manutenzione ordinaria, nonché le utenze relative agli impianti di esercizio.

4. Il soggetto produttore potrà sub-concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi



siano legati al soggetto produttore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

5. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, la Committenza e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto produttore spetta al soggetto produttore medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i terzi saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

6. Il soggetto produttore ha l'obbligo di custodire i beni e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

Art. 16 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



svolgimento del Contratto.






2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,

- richiesta dei committenti al soggetto produttore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.



Art. 17 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto produttore, il soggetto committente invierà una diffida al soggetto produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.










3. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

- a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di	
servizio e dei requisiti generali e specifici previsti	
dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei	
servizi nonché dei requisiti di funzionamento;	
c) per grave negligenza o malafede dell'impresa	
nell'esecuzione del presente contratto di servizio;	
d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello	
svolgimento del servizio;	
e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto	
agli standard di qualità definiti dalla normativa	
vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir	
meno dell'accreditamento del servizio;	
f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica,	
economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto	
produttore che possano pregiudicare, a giudizio della	
Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la	
qualità dei servizi anche con riferimento a quanto	
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;	
g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la	
sospensione della capacità giuridica a contrarre con la	
pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;	
h) per eventi che possano determinare l'inaffidabilità o	
l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata il	
Centro Socio-riabilitativo Diurno per disabili.	
5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza	

procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà al soggetto produttore penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:
a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]









[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	delle normativa in materia di <i>standard</i> del servizio così	
	come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;	
	b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e	
	nella pulizia della struttura e degli impianti;	
	c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza	
	sul lavoro;	
	d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di	
	rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della	
	contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;	
	e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione	
	ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni	
	mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio	
	all'utenza;	
	f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle	
	attività previste nella gestione del servizio con	
	particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e	
	sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale	
	assente, al piano di formazione del personale;	
	g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.	
	10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso	
	di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati	
	nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di	
	Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la	
	penalità previa diffida al soggetto produttore ad adempiere in	
	tempo utile, comunque non superiore a dieci giorni dalla data	

di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il soggetto produttore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore o il caso fortuito non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



applicazione.

ART. 18 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del soggetto produttore viene convenuto in misura pari del danno.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

manca della necessità del servizio.

3. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il soggetto produttore può recedere dal rapporto nel caso si verificano le seguenti

circostanze:

a) occupazione dei posti accreditati al di sotto della soglia minima del 75% per oltre 60 giorni consecutivi;

b) riduzione dei posti per inagibilità o indisponibilità parziale dell'immobile per causa non imputabile al produttore.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al soggetto produttore una proposta di modifica delle pattuizioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del produttore nell'ipotesi di cui al comma 3. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto produttore



si applicherà l'art. 16 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

ART. 19 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo dei Committenti...

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, di grave inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto produttore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.







ART. 20 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 21 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"



e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 23 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.







2. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

Cassa di Risparmio di Ferrara Spa

Agenzia Sede, Via Cavour

Codice IBAN: IT 07N0615513000000000027304 Codici di riscontro:

ABI 06155 CAB 13000 CIN N CONTO CORRENTE 27304 e che



l'intestatario del conto è il seguente:

Serena Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in FERRARA

Via Boschetto n. 26, codice fiscale, P. IVA e Reg. Imp. FE n.

00975280389, e che le persone delegate ad operare sullo stesso

sono:

- Sig. Giovanni Rizzo cod. fisc. RZZ GNN 52D15 G916S,

- Sig.ra Raffaella Tartari cod. fisc. TRTRFL67T46D548Y.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per

iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i

Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera

produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne

danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di

Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo

territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente

Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre

normative vigenti che regolano la materia, in quanto

applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:

- il Programma di adeguamento gestionale.

Il presente contratto consta di n. quaranta pagine intere e la quarantunesima di cui occupa n. cinque righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
E SERVIZI CULTURALI
(Dr. Mauro Zuntini)



[Handwritten signature of Dr. Mauro Zuntini]

P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)

[Handwritten signature of Daniela Campanini]



P. IL COMUNE DI BONDENO


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

[Handwritten signature of Paola Mazza]

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Angela Mura)

[Handwritten signature of Angela Mura]




[Handwritten signature]

P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino)

[Handwritten signature of Gino]




[Handwritten signature]

P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL VICE RESPONSABILE SERV. SOCIALI (Sig. Beatrice Mazzoni)

[Handwritten signature of Beatrice Mazzoni]




[Handwritten signature]

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

[Handwritten signature]



Mauro Manfredini

Dr. MAURO MANFREDINI
C.F. MNF MRA 52L08 D548L
DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
AZIENDA U.S.L. FERRARA

P. Serena Soc. Coop. Sociale Onlus

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig. Giovanni Rizzo)

(Rizzo)  **SERENA**
SQC. COOP.
SOCIALE ONLUS
IL PRESIDENTE
Giovanni Rizzo

AM

[ML]

GLOSSARIO






Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accREDITAMENTO (abbreviato in Istituzione competente):

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITAMENTO, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento



della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;
- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accreditamento, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento)


E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione



del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal produttore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto produttore.

Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al produttore per la remunerazione della gestione del servizio.

La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al produttore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al produttore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.



ORIGINALE

Repertorio 28677

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. Rag. Mura Angela nata a Sanugheo (OR) il 23/11/1953,

Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello

della cui identità personale, qualifica e poteri io

Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di

Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello

stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui

capacità giuridica e di agire io sono certa;

4. Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956,

Responsabile del Settore 1° - Affari Generali e

Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona

del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui

identità personale, qualifica e poteri io Segretario

Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino

- Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in

nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di

Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente

Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di

agire io sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951,

Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio

Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale,

qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per

conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della
cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

6. Sig.ra Beatrice Mazzoni nata a Ferrara il 09/11/1967, Vice
Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e
Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383
- C.F. 00289820383, domiciliata per la carica in Vigarano
Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità
personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che
rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e
della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

7. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952, Direttore
del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011
del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott.
Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica
e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto
dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via
Cassoli n. 30, C.F. e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e
della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

8. Sig. Giovanni Rizzo nato il 15/04/1952 a Portomaggiore
(FE), codice fiscale RZZGNN52D15G916S, residente a
Portomaggiore (FE) Via Bargellesi 12/a, Presidente e Legale
Rappresentante della SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con
sede legale in Ferrara (FE) Via Boschetto n. 26 codice



fiscale e P. IVA 00975280389, iscritta alla sezione
ordinaria della C.C.I.A.A. di Ferrara al n. REA 125080,
della cui identità personale, qualifica e poteri io
Segretario Generale sono certa, e della cui capacità
giuridica e di agire io sono certa;

Cento, 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria DI MATTEO)



Maria Di Matteo